

Ma perché non lo chiamano matrimonio omosessuale?

LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI FA RIFERIMENTO AGLI STESSI ARTICOLI CHE NEL CODICE CIVILE DEFINISCONO LA FAMIGLIA

Roma. “In certi casi la via più breve tra due punti è un nodo sabauda”, ed è così che Paola Concia, ex deputato del Pd, attivista dei diritti omosessuali, giudica la legge sulle unioni civili che sarà presto discussa in Senato. “E’ una legge storica, perché prima non se ne poteva nemmeno parlare. E io sono molto soddisfatta”, dice. Eppure la legge contiene una piccola. “per il momento necessaria, ipocrisia”: è infatti una legge che di fatto introduce il matrimonio tra cittadini dello stesso sesso, ma senza dichiararlo esplicitamente, poiché la semplice estensione del matrimonio ai cittadini omosessuali “è difficoltosa sebbene inevitabile”, dice Concia. Che spiega: “La legge adesso in discussione nel nostro Parlamento, che assomiglia alla legge in vigore in Germania, e ad altre leggi approvate in Francia, in Inghilterra e in Belgio, può essere considerata una specie di ‘cuscinetto’, un ponte: serve cioè a far capire che due persone dello stesso sesso possono essere benissimo considerate una famiglia. Una volta sperimentato che le unioni omosessuali non soltanto sono ‘famiglia’, ma fanno anche bene alla società come dimostrano tutti gli esempi all’estero, poi queste unioni vengono chiamate ‘matrimonio’, com’è accaduto in Inghilterra o in America per intervento della Corte suprema, vengono cioè equiparate anche sotto il profilo nominalistico. E si risolve così l’ipocrisia”.

E d’altra parte la nuova legge, all’articolo 3, prevede che “il regime giuridico dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” venga sancito applicando gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342 bis, 342 ter, 417, 426 e 429 del Codice civile, cioè tutti quelli previsti per il matrimonio. L’articolo 143, per esempio, fissa i diritti e i doveri reciproci tra i quali l’obbligo alla fedeltà e alla coabitazione, l’articolo 145 riconosce il diritto di ciascuno dei coniugi e dei figli che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di richiedere l’intervento del giudice per con-

ciliare eventuali disaccordi sulla fissazione della residenza o altri affari essenziali, l’articolo 146 norma l’intervento del giudice per sanzionare il coniuge che si sia allontanato senza giusta causa dalla

diritto: non si capisce perché venga applicata agli eterosessuali e non agli omosessuali. La politica farebbe bene a introdurla lei la norma, evitando di farsi superare, come purtroppo accade spesso,

“Per il momento è forse un’ipocrisia necessaria. Lo stesso è successo in Francia e in America. Ma poi la gente capisce, si abitua, e il matrimonio si potrà finalmente chiamare con il suo nome”, dice Paola Concia. Ma per Augello (Ncd) la legge “nasconde un inganno all’opinione pubblica”

residenza familiare, l’articolo 147 riguarda l’obbligo di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale

da altri poteri. Ci vuole coraggio. Fino in fondo”.

E il piccolo paradosso di questa vicen-

tuzionalità”. Dice infatti Augello: “Se non è un matrimonio, come dice il governo, allora è incostituzionale perché non puoi creare un istituto civilistico discriminante per gusti sessuali, ovvero un matrimonio riservato ai soli omosessuali. Se è un matrimonio, è comunque incostituzionale. La stessa Corte costituzionale ha ammesso il diritto alla tutela delle coppie omosessuali in riferimento all’articolo 2 della Costituzione, cioè ai diritti dell’uomo, e non agli articoli 29 e seguenti che riguardano la famiglia, come invece fa questa legge che, inoltre, viola anche l’articolo 31, perché estende le tutele a favore di relazioni affettive che si svolgono costituzionalmente fuori dalla famiglia ‘naturale’ definita dalla Costituzione. Quello che pongo è un problema laicissimo, che non ha niente a che vedere con la religione. La legge sulle unioni civili, così come è scritta, si presenta non soltanto con un tratto ambiguo rispetto al dettato costituzionale, ma nasconde un inganno all’opinione pubblica, inducendola a ritenere le unioni civili cosa diversa dal matrimonio. Del matrimonio tra cittadini dello stesso sesso si può anche discutere, ma che lo si faccia con chiarezza. E per farlo è necessario modificare la Costituzione”. Ma è poi davvero così?

Secondo Paola Concia, che nel 2010 per prima aveva presentato un disegno di legge del tutto simile a quello adesso in discussione in Parlamento, cioè mutuato dal modello tedesco, “la definizione di famiglia ‘naturale’ è un concetto elastico, dibattuto, che non trova d’accordo tra loro nemmeno tutti i Costituzionalisti. E’ infatti materia di aperta controversia, e non soltanto accademica, da molti anni. La verità”, conclude la signora Concia, “è che si tratta di diritti umani e affettivi di famiglie che non si vedono riconosciute come tali. Negare i diritti è medievale, ed è causa di sofferenze terribili. La Costituzione non va usata come un’arma contro i cittadini. Se non vogliono chiamarlo matrimonio va bene, purché ci sia”. *(sm)*

per i figli della coppia. E insomma tutti gli elementi distintivi del matrimonio vengono ripresi dalle unioni civili, con la sola esclusione delle norme sulle adozioni e della reversibilità della pensione. Dice Paola Concia: “Sulla reversibilità, se non la inseriscono, la metteranno i giudici perché in tutta evidenza si lede un

da, e del dibattito pubblico e parlamentare che la circonda, è che anche alcuni di coloro che si oppongono a questa legge rilevano gli stessi identici aspetti contraddittori, quelli che Concia chiama “inevitabili tortuosità a fin di bene”, e che invece Andrea Augello, senatore di Ncd, chiama “palesi elementi di incosti-

Fincantieri e la prima autocritica dei giudici eointerventisti

Roma. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm), Giovanni Legnini, sulla prima pagina del Corriere della Sera di domenica ha prodotto la prima autocritica della magistratura all’operato dei giudici che intervengono a gamba tesa nella vita economica di aziende strategiche del paese citando i casi di Ilva e di Fincantieri, entrambe oggetto di recenti sequestri che hanno reso indispensabile un decreto d’urgenza del governo per garantire il ritorno all’operatività. “Per la magistratura cogliere e prevedere le conseguenze delle decisioni giudiziarie non può essere tabù”, dice Legnini che è il primo membro nella storia del Csm a essere stato eletto quando ancora ricopriva un incarico di governo (sottosegretario all’Economia del governo Renzi). E’ notevole che Legnini dia una visione opposta a quella offerta da Alessandro Criscuolo, presidente della Corte costituzionale, in difesa della sentenza sulle pensioni che ha fatto traballare i conti pubblici (“non

facciamo valutazioni di carattere economico”). Legnini poi auspica che la magistratura “orienti sempre più le sue decisioni alla piena consapevolezza dell’incidenza sistemica della giurisprudenza” e propone un percorso di autoriforma comprendente la formazione dei giudici, s’indovina in ambito economico. Tuttavia se si estremizza questa posizione, condivisa da alcuni costituzionalisti, il giudice può essere spinto fuori strada. Ovvero indotto a introdurre nel giudizio delle valutazioni soggettive motivate dal contesto che, se corrette, non creano danni ma, se non lo sono, possono portare a conclusioni inaccettabili. La verità è che nel diritto il giudice è soggetto solo alla legge (“legislatore del caso singolo”) e per quanto sia portato a superare la sua funzione di “far comunicare norma e fatto” (citazione del giurista Natalino Irti richiamata da Legnini) ha un margine discrezionale che deve stare entro i confini lessicali della norma. Il giudice dunque non dovrebbe partire né da un convincimento ideologi-

co, ambientalismo o moralismo, né si dovrebbe porre il problema delle conseguenze politico-economiche di una decisione aderente alla legge. Non c’è un altro criterio. Se parliamo di Fincantieri, la scelta di sequestrare il cantiere navale di Monfalcone – dissequestrato ieri, in forza del decreto governativo che consente la ripresa delle attività, mentre la procura notificava un avviso di garanzia al direttore dello stabilimento – era errata in partenza perché la norma di legge sugli ecoreati già in vigore al tempo del sequestro offre una soluzione innovativa e diversa ai casi tipo Fincantieri con la cosiddetta “pregiudiziale amministrativa” (nuovo art. 318 bis c.p.) in quanto dice che bisogna applicare il procedimento di conformità amministrativa per cui prima di arrivare al provvedimento cautelare penale serve un passaggio intermedio di verifica della messa a norma dell’azienda da parte delle autorità ambientali. E solo dopo sei mesi in caso di inadempienza è possibile procedere al sequestro. Li-

gnoranza non è scusabile e, secondo fonti del Foglio, ci sarebbero gli estremi per un’azione di responsabilità da parte dell’azienda verso i magistrati. Nel caso Ilva il giudice si è acriticamente assestato sulla valutazione dei periti tecnici che hanno detto che i valori inquinanti dell’acciaieria non superavano i limiti di legge stabiliti da una direttiva comunitaria bensì l’ottimo suggerito da una circolare dell’Organizzazione mondiale della sanità; è una scelta soggettiva. Il conferimento dell’arbitrio politico-sociale ai magistrati suggerito da Legnini non risolve il problema, anzi. Dopodiché formazione e specializzazione per i giudici affinché siano attrezzati a risolvere questioni complesse è necessario specie nel diritto ambientale che richiede conoscenze multidisciplinari. Ciò anche per evitare che il giudice inquirente sia ostaggio dei suoi periti, i quali sono spesso pescati da bacini ideologici di prima forza come i comitati cittadini o le associazioni ambientaliste. *(a.bram.)*